

D.M. 21 dicembre 1994 (1).

Programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (2), e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Presidente del Comitato per l'edilizia residenziale

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto l'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevede un contributo in conto capitale da concedere ai proprietari singoli o riuniti in consorzio, alle cooperative edilizie di cui siano soci, nonché alle cooperative edilizie o alle imprese di costruzione affidatarie del mandato dei proprietari degli immobili, a parziale copertura del costo convenzionale per interventi di risanamento delle parti comuni di immobili privati, a prescindere dai requisiti soggettivi, di cui all'art. 20 della legge n. 457/1978, dei proprietari degli immobili stessi;

Visto il punto 3.2, lettera c), della delibera CIPE 16 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1994, «Legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica: programmazione dell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1992-95»;

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, che modifica l'art. 10, comma 2-

bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, mediante il quale le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici, pari a lire 288 miliardi, sono incrementate dalle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

Considerata l'importanza attribuita alla riqualificazione del contesto urbano delle grandi città ed aree metropolitane, sottolineata anche nei documenti di programmazione, e considerata altresì la natura complessa di tali programmi che prevedono una molteplicità di tipologie di intervento e, per conseguenza, una pluralità di canali di finanziamento, sia pubblici che privati;

Considerata la rilevanza e la specificità degli interventi di riqualificazione del contesto urbano, con particolare riguardo a quelli localizzati nelle città e nelle aree metropolitane per le quali siano stati attivati altri canali finanziari;

Decreta:

Omissis

Articolo 12

Procedure di formazione e approvazione del programma

1. Ai fini del finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana, è determinata la seguente procedura:

a) i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 marzo 1996. I comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti possono trasmettere al Segretariato generale del CER le proposte di programma entro e non oltre il termine perentorio del 7 gennaio 1996 (4);

b) il Segretariato generale del CER, entro i tre mesi successivi, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, seleziona le proposte secondo quanto indicato all'art. 17.

Previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, il Segretariato medesimo individua le proposte ammesse al finanziamento, invitando i comuni entro i successivi trenta giorni, alla stipula di un protocollo di intesa relativo al finanziamento ed all'attuazione del programma. Qualora siano previste varianti agli strumenti urbanistici, al protocollo di intesa partecipa la regione competente (4/a);

c) nei successivi otto mesi i comuni predispongono la progettazione urbanistica definitiva nonché la progettazione preliminare, così come definita dalla vigente normativa, degli interventi pubblici, ai fini della conclusione dell'accordo di programma previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'accordo di programma deve essere concluso sia per i programmi conformi sia per quelli che comportano variante agli strumenti urbanistici vigenti. L'accordo di programma è promosso dal comune e vi partecipano tutti i soggetti che hanno sottoscritto il protocollo di intesa, ciascuno per le proprie competenze. Ai fini del perseguimento dell'obiettivo di una maggiore qualità urbana, il comune e la regione, in sede di predisposizione del programma urbanistico definitivo, garantiscono l'integrazione funzionale con il tessuto urbano preesistente; il rispetto e l'incremento delle aree a verde e per le attrezzature collettive; la salvaguardia e la valorizzazione di eventuali preesistenze archeologiche, storiche e architettoniche; il recupero del degrado ambientale, anche attraverso operazioni di bonifica territoriale e di realizzazione di preurbanizzazioni; l'integrazione di settori urbani particolarmente caratterizzati da problemi di emarginazione sociale. Qualora le proposte comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, i comuni, prima della conclusione dell'accordo di programma, garantiscono la necessaria pubblicità del programma nelle forme e nei termini previsti dalle norme vigenti in materia. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'avvio del programma, fissato entro dieci mesi successivi alla data dell'accordo medesimo, comporta l'automatica inefficacia della variante stessa e la decadenza dal finanziamento concesso. L'accordo di programma disciplina, tra l'altro, le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte dei soggetti pubblici che partecipano all'attuazione dei programmi nonché il monitoraggio dei programmi medesimi, così come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. Le procedure di approvazione dell'accordo di programma sono definite dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato e modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (4/b);

d) [entro il termine previsto per l'inizio dei lavori, fissato nei successivi dieci mesi dal termine di cui alla lettera c), il comune sottoscrive con il Segretariato generale del CER la convenzione intesa, tra l'altro, a disciplinare l'erogazione dei finanziamenti; il Segretariato medesimo emette il provvedimento di concessione del finanziamento] (5).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 1995, n. 55, dopo la registrazione alla Corte dei Conti.

(2)

(2/a) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 novembre 1995 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1996, n. 24).

(3) Lettera soppressa dal D.M. 4 febbraio 1995 (Gazz. Uff. 7 marzo 1995, n. 55).

(4) Lettera prima modificata dall'art. 1, D.M. 20 giugno 1995 (Gazz. Uff. 24 luglio 1995, n. 171), e poi così sostituita dall'art. 2, D.M. 29 novembre 1995 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1996, n. 24).

(4/a) L'art. 1, D.M. 30 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 novembre 1997, n. 278) ha disposto che il protocollo di intesa previsto dalla presente lettera sia sottoscritto, pena la decadenza dall'ammissione al finanziamento, entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(4/b) Lettera così sostituita dall'art. 2, D.M. 30 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 novembre 1997, n. 278).

(5) Lettera soppressa dall'art. 3, D.M. 30 ottobre 1997 (Gazz. Uff. 28 novembre 1997, n. 278). Per la richiesta, da parte dei comuni, dell'anticipazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, vedi il D.M. 28 aprile 1997.